

FAQ ELEZIONE COORDINATORE/TRICE CORSO DI STUDIO

Chi indice le votazioni?

Il direttore/la direttrice di dipartimento.

Quando si vota

Di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato, tuttavia, per i coordinatori/le coordinatrici in scadenza col 31.10.2024, le elezioni si svolgeranno entro la prima decade di giugno 2024 al fine di consentire la definizione degli elettorati passivi per le elezioni dei/delle rappresentanti docenti nei consigli delle scuole per il t.a. 2024/2027, che si svolgeranno entro la prima decade di luglio 2024.

Per i nuovi consigli di corso di studio, l'elezione del primo coordinatore/della prima coordinatrice è indetta entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta a far parte del consiglio stesso; fino alla nomina del primo coordinatore/della prima coordinatrice, le relative funzioni sono svolte dal decano dei professori ordinari affidatari degli insegnamenti o, in mancanza, dal decano dei professori associati.

Chi può essere votato (elettorato passivo)?

I professori di ruolo (ordinari e associati) componenti del consiglio che assicurino l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Chi vota (elettorato attivo)?

Tutti i docenti, compresi i professori a contratto i quali, a seguito di delibere del consiglio di dipartimento, prestano attività didattica nei corsi gestiti dal consiglio di corso di studio per l'anno accademico in corso e i rappresentanti degli studenti in carica nel consiglio di corso di studio alla data di votazione.

Qual è la maggioranza per la validità delle votazioni?

Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo dell'elettorato attivo (componenti del CCS).

Qual è la maggioranza per l'elezione del coordinatore?

La maggioranza semplice, pari alla maggioranza assoluta dei votanti.

Per essere proclamato/a eletto/a e nominato/a, il docente più votato deve aver ottenuto un numero di voti superiore alla somma di tutti gli altri voti, comprese le eventuali schede bianche o nulle (*esempio: se hanno votato n. 50 elettori, per essere proclamato eletto il professore più votato deve aver ottenuto almeno 26 voti*).

Qual è la durata del mandato?

Il/la coordinatore/trice resta in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Quando entra in carica il nuovo/la nuova coordinatore/trice eletto/a?

Di norma dal 1° novembre successivo all'elezione.

Nel caso di elezioni svolte dopo il primo novembre o svolte nel corso del mandato per cessazione anticipata del titolare, il mandato decorre dalla data indicata nel decreto di nomina.

L'esercizio delle funzioni di coordinatore/trice possono essere sospese temporaneamente?

In caso di assenza non superiore a tre mesi del/della coordinatore/trice di corso di laurea o laurea magistrale, conseguente all'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione, ovvero al collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca, il rettore, su proposta del direttore/della direttrice del dipartimento, sospende con proprio decreto, per la durata di tale assenza, il/la coordinatore/trice dall'esercizio delle sue funzioni, senza che siano indette nuove elezioni. Le funzioni di coordinatore sono svolte, durante tale periodo, dal decano del consiglio di corso di laurea o laurea magistrale.

Quanto può rimanere in carica un coordinatore dopo il termine del proprio mandato?

Nel caso in cui conservi i requisiti di eleggibilità, non oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Oltre tale termine, gli atti di ordinaria amministrazione sono adottati dal decano del corso di studio.

Quali sono le situazioni di incompatibilità con la carica di coordinatore?

La carica di coordinatore/trice è incompatibile con le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e componente di organo di governo.

La carica di coordinatore/trice è incompatibile con l'incarico di componente docente del Presidio per la qualità di Ateneo.

Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con la carica di coordinatore di corso di studio.

Per quanto attiene agli altri casi di incompatibilità, si rinvia all'art. 60 dello Statuto, evidenziando anche che nel documento denominato "[Il Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Genova: Attori e Organi](#)" (cfr. punto 4.5) si specifica di evitare, ove possibile, che l'incarico di responsabile per l'assicurazione della qualità del dipartimento (RAQ) si cumuli, tra gli altri, con quello di coordinatore/trice di corso di studi.

Chi è ineleggibile?

Chi ha già svolto due mandati, anche parziali, consecutivi, senza che sia trascorso un intero mandato di stacco;
Chi cesserà per collocamento a riposo prima del termine del mandato previsto per l'elezione del coordinatore.

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (art. 5, comma 2; art. 58, comma 2; art. 50; art. 61);
- [Regolamento generale di Ateneo \(RGA\)](#) (art. 10, art. 21, art. 22, art. 26);
- [Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni](#) (art. 43, comma 1 e 2, art. 48)
- [Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità di Ateneo](#), (art. 3, comma 1)
- [Il Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Genova: Attori e Organi](#)" (cfr. punto 4.5)